

Al Corpo Forestale dello Stato  
Ass. Capo Marcello Lazzarini  
P.zza Libertà 7  
Bergamo

Torino 29.05.06

Oggetto: relazione di sopralluogo  
Shop Garden Pasini v. Crema 23, Zanica (BG)

Il giorno 15 maggio 2006 ho accompagnato operatori del Corpo Forestale dello Stato nel centro denominato Shop Garden Pasini, indicato in oggetto, al cui interno si trovano numerose gabbie che ospitano animali esotici.

La mia osservazione si è focalizzata sull'analisi del benessere-malessere degli animali presenti.

Le disposizioni relative al benessere degli animali sono previste dalla legge 20 luglio 2004, n. 189 - Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.

Essa vale per tutti gli animali in ogni condizione di mantenimento e le eventuali inadempienze configurano l'ipotesi del reato di maltrattamento.

In particolare l'articolo 544-sexies recita al comma 3. "L'articolo 727 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Art. 727. - (Abbandono di animali). - Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze"

In secondo luogo occorre specificare quale sia il metro di analisi per la valutazione del benessere. Nel caso in questione nella struttura Shop Garden Pasini erano ospitati numerosi animali esotici di diverse specie, uccelli, rettili, pesci, tartarughe, ecc.

Per queste specie, come è noto, non esistono leggi specifiche che dettino norme precise per quanto riguarda le condizioni di mantenimento.

La legge di riferimento per gli animali indicati come esotici è la legge 7 febbraio 1992, n. 150 che recita "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali a rischio di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973 , di cui alla l. 19 dicembre 1975, n. 874 e del regolamento (Cee) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica".

Per benessere, anche secondo la definizione della stessa OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, oggi si ammette che "è lo stato di completa sanità mentale e fisica che consente all'animale di stare in armonia con il suo ambiente".

Dalla definizione si comprende come per il benessere sia necessario il rispetto delle condizioni fisiche e mentali dell'individuo ma anche un ambiente a misura dell'essere vivente.

Per la valutazione la qualità del benessere o del suo contrario, il malessere, si possono utilizzare o gli indicatori etologici oppure l'osservazione del rispetto delle cinque libertà.

Come noto il malessere generato dall'ambiente o da problemi fisici o psichici può determinare delle alterazioni nel comportamento degli animali e delle variazioni rispetto all'etogramma, cioè ai comportamenti naturali, determinando il manifestarsi di etoanomalie, cioè comportamenti devianti rispetto ai normali. Il rilievo di queste etoanomalie dimostra uno stato di sofferenza. Per esempio etoanomalie sono comportamenti ripetitivi, ossessivi, l'indulgere a pratiche di toelettatura ripetute, oppure abulia, apatia, scarsa mobilità e molti altri, tutte manifestazioni che sono osservabili in vario grado a seconda della misura del danno e delle caratteristiche della specie.

Se invece si tratta di specie delle quali non è facile osservare il comportamento per difficoltà legate all'ambiente in cui sono mantenute oppure di animali che vivono per troppo poco tempo in condizioni innaturali per dar luogo alle manifestazioni etologiche, gli indicatori utilizzabili sono le cinque libertà, che sono:

- libertà dalla fame e dalla sete e dalla cattiva nutrizione, il che significa la necessità di garantire un facile accesso all'acqua e una dieta che mantenga piena salute e vigore;

- libertà dal disagio, che comporta un ambiente appropriato che includa un riparo e una confortevole area di riposo;

- libertà dalle ingiurie, ovvero libertà dal dolore, dalle ferite e dalle malattie attraverso la prevenzione e rapide diagnosi e trattamenti;

- libertà di esprimere un comportamento specie specifico naturale, ovvero la necessità di disporre di spazio sufficiente, attrezzature appropriate e la compagnia di animali della stessa specie;

- libertà dalla paura e dall'angoscia, assicurando condizioni e trattamenti che evitino la sofferenza mentale.

Si può osservare che le cinque libertà rappresentano ugualmente i bisogni minime essenziali che occorre garantire agli animali.

Va ancora specificato che le cinque libertà sono indicatori ormai in uso da molti anni dopo la loro prima pubblicazione e che anzi progressivamente stanno entrando anche negli atti ufficiali, essendo state recepite in Gran Bretagna dove questi principi devono essere rispettati nel mantenimento di alcune specie animali.

In seguito alla visita effettuata nel Shop Garden Pasini, occorre innanzi tutto sottolineare che ad una analisi oggettiva delle condizioni previste per gli animali esotici all'interno della struttura in questione non si può negare come la possibilità di usufruire delle cinque libertà non sia possibile per quasi nessun animale presente.

Se infatti alcune, quale quella dell'alimentazione sono normalmente garantite in quanto necessarie al proseguimento della vita, resta molto dubbio il fatto di come si possano garantire le altre essendo gli spazi riservati agli animali modesti di dimensioni e con pochissimi strumenti che possano arricchirne la vita; così anche quando sono mantenuti in gruppo la vitalità permessa è minima. Gli ambienti non si possono certo definire adeguati.

Anche le possibilità di eventuali cure sono modeste in quanto il grande numero di animali da osservare e la difficoltà di reperire professionisti esperti nel campo specifico rende problematico corrispondere a questo bisogno degli animali.

Rimane difficile giudicare soddisfacente la situazione per quasi tutti gli animali, ma in un caso particolare le modalità di mantenimento non sono assolutamente tollerabili, si tratta dei circa 350 pesci detti "combattenti" che sono mantenuti in pari numero di bicchieri della capacità di 20 millilitri di acqua, disposti su diversi piani. Il numero può variare a seconda delle vendite e degli arrivi.

In riferimento alle cinque libertà si possono fare le seguenti valutazioni.

È loro negata la libertà dal disagio perché l'ambiente non è certo appropriato viste le dimensioni. Non è garantito un appropriato ricambio di ossigeno avvenendo lo scambio esclusivamente per contatto tra la superficie del bicchiere e l'aria ambientale; la pulizia del recipiente non si può dire sia assicurata in maniera adeguata, infatti si devono svuotare e riempire manualmente un gran numero di bicchieri e non è previsto un registro che indichi le modalità e i ritmi di tale operazione.

La libertà dalle ingiurie, ovvero libertà dal dolore, dalle ferite e dalle malattie attraverso la prevenzione e rapide diagnosi e trattamenti non è garantita in quanto l'osservazione degli animali disposti su molti piani è difficile e vi è da aggiungere che lo stesso proprietario Signor Pasini ha affermato che non esistono biologi e veterinari che siano specializzati in queste specie animali; pertanto in caso di malessere o malattia è facile che non sia riconosciuta la sofferenza e neppure che siano prestate cure appropriate.

Per quanto concerne la libertà di esprimere un comportamento specie specifico naturale è facile osservare che essi non possono certo muoversi e sono impediti dallo svolgere quasi tutte le funzioni fondamentali che configurano il comportamento definito come naturale.

Così la libertà dalla paura e dall'angoscia, assicurando condizioni e trattamenti che evitino la sofferenza mentale, non è certo rispettata dal momento che nell'insieme tutte le carenze determinano appunto stati d'animo di timore inquietudine e sofferenza.

Effettuando una valutazione oggettiva del benessere\malessere sulla base del dettato delle cinque libertà si può dire che nell'insieme le condizioni dei pesci combattenti configurano una mancanza tale di condizioni minime che non è possibile non affermare che si generano delle condizioni che prefigurano il maltrattamento animale ai sensi della legge 189\04 in quanto nel complesso, vista la negazione delle fondamentali libertà, si può dire che gli animali siano mantenuti "in condizioni incompatibili con la loro natura" e che producono grave sofferenza, come prevede l'articolo 544 sexsies.

Vi è ancora da aggiungere che ai fini dell'applicabilità della legge 189 non si deve valutare la possibilità o meno di sfruttamento commerciale degli animali, attività legalmente permessa; la legge 189\04 definisce le fattispecie che configurano il maltrattamento che danno luogo al reato indipendentemente dalla circostanza in cui le violazioni si manifestano.

Quindi non si possono giustificare le situazioni irregolari di detenzione con la necessità commerciale, bensì è valida la considerazione contraria ovvero che la commercializzazione non può avvenire infliggendo trattamenti innaturali agli animali.

Ugualmente non può essere un fattore che giustifichi le condizioni ambientali il fatto che tali condizioni potrebbero durare anche un tempo più o meno breve in quanto nella legge non sono previste attenuanti o deroghe relativamente al tempo di permanenza in situazioni innaturali per gli animali.

Neppure l'eventuale osservazione che altrove possano essere vigenti le stesse condizioni ambientale non è motivazione attendibile in quanto è ovvio che diventano oggetto di intervento le osservazioni che sono effettuate e che quindi ovunque siano osservate situazioni di possibile irregolarità esse saranno perseguibili ai sensi della legge 189\04.

Ancora uno dei problemi che più sovente si pongono è quello del professionista individuato come esperto in caso di malessere o maltrattamento degli animali. Non è dubbio che quasi sempre quando si affrontano tematiche che coinvolgono gli animali il professionista chiamato a emettere una valutazione sia il veterinario ma occorre al riguardo osservare che la preparazione universitaria non è indirizzata in tal senso. Il veterinario è formato prevalentemente in senso produttivo zootecnico ovvero indirizzato a tutelare gli interessi commerciali, soprattutto per quanto concerne animali da reddito quali quelli che sono oggetto di vendita.

L'analisi del benessere\malessere richiede non solo una valutazione anatomico-fisiologica ma anche etologica e non è una formazione che sia molto approfondita nel corso di laurea ma può diventare oggetto di una specializzazione post laurea.

Le condizioni rilevate per i pesci da combattimento nel complesso rappresentano una situazione di innaturalità etologica che dà luogo ad una ipotesi di reato ai sensi della legge 189\04.

Occorre inoltre specificare che una eventuale modificazione delle modalità di mantenimento degli animali non può essere individuata nella semplice sostituzione dei bicchieri con altri recipienti se questi non rispondono alla necessità di migliorare effettivamente le condizioni di vita degli animali, rispettando i principi delle cinque libertà.

ENRICO MORICONI

Medico Veterinario

Presidente Avda – Ass. Veterinari per i Diritti Animali-

Componente Comitato scientifico Legambiente

V. Tagliarea 10 - 10060 Bricherasio (TO)

www.avda .it

[enrico.moriconi@tiscali.it](mailto:enrico.moriconi@tiscali.it)